

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 1949

(2<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza

del Vice Presidente SANNA RANDACCIO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti» (N. 679) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GIARDINA, relatore . . . . .	Pag. 14
GASPAROTTO . . . . .	14
PARRI . . . . .	15
MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio . . . . .	15

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, recante modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici» (N. 680) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, relatore . . . . .	17
------------------------------	----

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente

disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali» (N. 677) (Approvato dalla Camera dei deputati)

CANALETTI GAUDENTI, relatore Pag. 17 e passim	
GIUA . . . . .	18
PRESIDENTE . . . . .	18
FERRABINO . . . . .	18
PALERMO . . . . .	19
REALE Eugenio . . . . .	19

(Seguito della discussione)

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età» (N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	19 e passim
FERRABINO, relatore . . . . .	19 e passim
GIARDINA . . . . .	20 e passim
RIZZO Giambattista . . . . .	20 e passim
BOSCO . . . . .	20 e passim
CARBONI . . . . .	20 e passim
PARRI . . . . .	22 e passim
GIUA . . . . .	23
RIZZO Domenico . . . . .	24 e passim
VENDITTI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	25
CERICA . . . . .	26

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Mastino, Palermo, Parri, Persico, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Varaldo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

Sono presenti anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Martino, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Venditti.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti** » (N. 679) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giardina.

GIARDINA, *relatore*. La Camera dei deputati ha ratificato questo decreto legislativo, relativo al riassetto dei servizi e alla revisione dei ruoli organici della Corte dei conti, apportando, tra l'altro, alcune modifiche agli articoli 6 e 12.

Con il testo dell'articolo 6, approvato dall'altro ramo del Parlamento, si ritorna all'ordinamento del passato, stabilendo nuovamente che possono essere ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami, anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo, muniti di laurea in giurisprudenza.

Nel 1942 fu bandito un concorso per 60 posti, al quale non poterono partecipare, a causa dello stato di guerra, i militari. Fu deciso, allora, di riservare ai combattenti una parte dei posti. Successivamente, nel 1947 fu bandito un altro concorso facendo espresso riferimento al concorso del 1942 e alla norma che riservava un determinato numero di posti ai combattenti. Così furono ammessi molti militari. Senonchè, pendendo detto concorso, fu emanato il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, che all'articolo 6 stabiliva l'esclusione degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Il concorso è stato espletato: tra i 60 vincitori vi so-

no 10 ufficiali in servizio permanente effettivo, che non poterono partecipare al concorso del 1942 perchè in quel periodo erano richiamati. La Camera dei deputati ha molto opportunamente modificato l'articolo 6, nel senso, cioè, — come ho detto — di ritornare all'ordinamento passato: gli ufficiali in servizio permanente effettivo, muniti di laurea in giurisprudenza, potranno, così, essere ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso. Questo ritorno all'ordinamento del passato non deve destare alcuna preoccupazione perchè l'immissione nella carriera di concetto della Corte dei conti avviene appunto mediante pubblico concorso. Pertanto dichiaro di essere senz'altro favorevole alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo dell'articolo 6.

L'articolo 12, nel nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati, aumenta di 15 i posti messi a concorso nel 1947. La disposizione in parola è dettata da ragioni di equità perchè con l'esclusione dei militari prevista, prima delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, erano state nominate altre 15 persone.

La Camera dei deputati ha, tra l'altro, approvato l'aggiunta di un articolo che nel disegno di legge in esame è contrassegnato col numero 2. In questo articolo, inteso a rispettare un evidente principio di giustizia, si dispone che coloro i quali, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati nel senso già detto, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianità di questi ultimi, ai soli effetti giuridici. A questo articolo mi riservo di proporre l'aggiunta di due commi, di cui il Presidente darà lettura nel momento in cui si passerà all'esame dell'articolo stesso. Dichiaro, però, sin da ora che per l'aggiunta dei due commi anzidetti sono già d'accordo con la competente Commissione della Camera dei deputati.

GASPAROTTO. Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Giardina. Evidente-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

mente, si tratta di porre riparo ad una manovra, certo, poco simpatica, compiuta dalla Corte dei conti, la quale voleva escludere dai concorsi gli ufficiali delle Forze armate. Ora, quando si pensa, come ha detto giustamente il collega Giardina, che per partecipare ai concorsi occorre avere la laurea in giurisprudenza, e che per vincerli occorre superare i prescritti esami, ogni preoccupazione sui risultati dei concorsi stessi sarebbe fuori luogo: gli esami siano i più rigorosi, ma è assurdo pensare che una categoria di funzionari, e particolarmente quella delle Forze armate, debba essere esclusa da questi concorsi.

PARRI. Condivido anch'io le considerazioni fatte dal relatore.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In ordine alla ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, numero 589, il Governo non ha riserve da fare; chiede solo che, una volta approvate dal Senato le modificazioni proposte dal relatore, il relativo disegno di legge sia trasmesso il più presto possibile alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passando all'esame dell'articolo 1, di cui do lettura:

## Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato « ottimo »;

b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio

qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali ».

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

« Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo anzidetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, di cui do lettura:

## Art. 2.

Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati dalla presente legge, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianità, ai soli effetti giuridici, di questi ultimi.

Faccio presente che all'articolo 2 il senatore Giardina propone di aggiungere i due seguenti commi:

« Per i vincitori dei concorsi anzidetti che hanno già conseguita la nomina e per coloro che tale nomina conseguiranno in virtù del presente articolo e di quello successivo, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1952.

« Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, nei confronti di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

tutti i predetti, è considerato servizio effettivo anche il periodo di tempo che intercorre dal 1° luglio 1949, data di anzianità di nomina al grado di aiuto referendario, fino al giorno di inizio del servizio, nel grado anzidetto, presso la Corte dei conti».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la proposta di aggiungere all'articolo 2 i due commi anzidetti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 nel seguente testo risultante dagli emendamenti ora approvati:

#### Art. 2.

Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati dalla presente legge, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianità, ai soli effetti giuridici di questi ultimi.

Per i vincitori dei concorsi anzidetti che hanno già conseguita la nomina e per coloro che tale nomina conseguiranno in virtù del presente articolo e di quello successivo, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1952.

Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, nei confronti di tutti i predetti, è considerato servizio effettivo anche il periodo di tempo che intercorre dal 1° luglio 1949, data di anzianità di nomina al grado di aiuto referendario fino al giorno di inizio del servizio, nel grado anzidetto, presso la Corte dei conti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 3.

Possono essere disposte nomine ad aiuto referendario, in base al concorso indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 15 novembre 1946, per un numero di posti superiore di un quinto a quello dei posti messi a concorso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che il relatore, senatore Giardina, propone di aggiungere un articolo 4, di cui do lettura:

#### Art. 4.

La presente legge antra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, recante modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici** » (N. 680) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, recante modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

FOCACCIA, *relatore*. Si tratta di una cosa molto semplice: all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, la Camera dei deputati ha aggiunto i seguenti due commi:

« I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del Genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado X di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952 ».

Io ho conferito con coloro che nell'altro ramo del Parlamento hanno proposto l'aggiunta all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, dei due commi suddetti e mi sono convinto che nessuna osservazione c'è da fare sulla modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo anzidetto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 11.* — Aggiungere i seguenti commi:

« I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del Genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado X di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942 n. 27, e del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

« La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali** » (N. 677) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Canaletti Gaudenti.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Nel periodo fascista taluni professori universitari, per motivi politici in un primo tempo e per motivi anche razziali in un secondo tempo, furono costretti a riparare all'estero: alcuni di essi, per continuare l'insegnamento nelle università dei Paesi che li ospitarono, acquistarono la cittadinanza del Paese ospitante e persero la cittadinanza italiana.

Allorchè, dopo la Liberazione, essi tornarono in Italia e si apprestarono a riprendere le loro cattedre, si trovarono di fronte ad una grave difficoltà: mancava loro uno dei requisiti richiesti dalla legge per far parte delle pubbliche Amministrazioni e, cioè, la cittadinanza italiana; per superare questa difficoltà e in ossequio d'altronde ad una esigenza di carattere morale, il Governo emanò un decreto legislativo che è oggetto del disegno di legge in discussione: in tale decreto legislativo, all'articolo 1, si stabiliva che, in deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari già dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali,

erano riassunti nei ruoli universitari anche se, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, non erano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, semprechè nello Stato, la cui cittadinanza essi avevano assunto, i cittadini italiani fossero ammessi all'insegnamento nelle università e negli istituti d'istruzione universitaria.

Alla riammissione in servizio si procedeva entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, semprechè gli interessati ne facessero domanda entro il detto termine.

Tuttavia, onde evitare che di tale decreto legislativo possano beneficiare anche quei professori universitari che, dopo la Liberazione, spontaneamente abbiano voluto rinunciare alla cittadinanza italiana, la Commissione speciale della Camera dei deputati, col consenso del Governo, ha aggiunto al secondo comma dell'articolo 1 le parole: «e semprechè abbiano perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9».

Con tale decreto, come i colleghi ricordano, si stabiliva la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, ed alle aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, che erano stati licenziati per motivi politici.

Evidentemente, da parte dell'Amministrazione, non può esservi obbligo morale di assumere nuovamente in servizio chi rinuncia alla cittadinanza italiana, non a seguito della circostanza di essere stato licenziato per ragioni politiche o razziali, ma per differenti motivi.

Ritengo pertanto che il disegno di legge in discussione, che prevede la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1947, n. 1033, con il solo emendamento di cui sopra, possa essere da voi approvato con sicura coscienza.

GIUA. La riammissione in servizio dei professori universitari, già dispensati per motivi politici o razziali, e che avevano perduto la cittadinanza italiana, è subordinata, secondo quanto mi sembra che disponga l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, al fatto che i professori in questione abbiano continuato ad esercitare nello Stato, la cui cittadinanza hanno assunto, l'attività dell'insegnamento. Se questa è l'esatta interpretazione dell'articolo 1, esso evidentemente contiene una

disposizione non giusta perchè i professori universitari, dispensati per motivi politici o razziali, possono aver esercitato nello Stato, la cui cittadinanza hanno assunto, un'attività diversa da quella dell'insegnamento. A costoro, così, si verrebbe a negare la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana e di essere riammessi in servizio. Sarei, quindi, di avviso di modificare l'articolo 1, nel senso, cioè, di sopprimere le seguenti parole: «semprechè nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria».

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Vi è un equivoco: infatti nell'articolo 1 non si richiede che i detti professori abbiano effettivamente insegnato, ma che si siano trasferiti in uno di quegli Stati, nei confronti del quale sussista reciprocità di insegnamento.

PRESIDENTE. A me sembra che la questione posta dal senatore Giua, sia stata chiarita dall'osservazione fatta dal senatore Canaletti Gaudenti; non riesco, però, a rendermi conto di una cosa: un professore di università, ad esempio, perde la cittadinanza italiana per motivi razziali o politici e acquista la cittadinanza di un Paese in cui non è previsto il diritto alla reciprocità di insegnamento: in tal caso egli non potrebbe riacquistare la cittadinanza italiana.

FERRABINO. Facciamo un esempio pratico: un professore di Università lascia l'Italia per motivi razziali o politici, va negli Stati Uniti d'America ed aspira ad ottenere una cattedra universitaria. Per avere questa cattedra assume la cittadinanza americana; diventa, pertanto, cittadino e professore americano. Ora l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, stabilisce che questo professore può essere riassunto nei ruoli universitari sebbene abbia la cittadinanza americana, e ciò in deroga alle disposizioni vigenti. Questa deroga, però, è subordinata al fatto che sussista reciprocità di insegnamento fra il nostro Paese e lo Stato di cui quel professore abbia assunto la cittadinanza. Nel caso particolare, professori come Borgese e Salvemini che hanno assunto la cittadinanza americana, possono riacquistare la cittadinanza italiana e tornare ad insegnare nelle nostre Università.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

PALERMO. Noi in questa maniera diamo un vantaggio a coloro che potevano insegnare, pur conservando la cittadinanza italiana, in quei Paesi nei confronti dei quali sussiste reciprocità di insegnamento, mentre a coloro che si sono trasferiti in Paesi nei confronti dei quali tale reciprocità non sussiste e che quindi, per poter insegnare, sono stati costretti ad assumere cittadinanza straniera, veniamo a negare il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana. Ciò non mi sembra giusto.

FERRABINO. Il provvedimento riguarda solamente limitati casi specifici.

REALE EUGENIO. Bisognerebbe fare una distinzione tra quelli, ai quali fu tolta la cittadinanza, come è accaduto a Salvemini, e quelli che hanno rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana.

FERRABINO. Torno a far presente che il provvedimento riguarda casi limitati di personalità eminentissime che insegnano all'estero.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1.* — È sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, già dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (articolo 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, semprechè nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione universitaria.

« Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, semprechè gli interessati ne facciano richiesta entro il detto termine, e semprechè abbiano

perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

« Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età** » (N. 691) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età ».

Nella precedente riunione fu sospesa la discussione su quella parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, relativa all'articolo 1-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, perchè per la spesa che esso prevede non si era certi che vi fosse la necessaria copertura. La 5ª Commissione, interpellata, non ancora ha trasmesso un parere formale, ma ci informa che questo parere, con tutta probabilità, non sarà favorevole perchè per la spesa di cui al predetto articolo 1-bis, nuovo, sembra che manchi la copertura.

Faccio presente, infine, che, poichè nella precedente riunione è stata approvata dalla nostra Commissione l'aggiunta di un articolo 1-bis, nuovo, l'articolo 1-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, durante la discussione, assumerà la denominazione di articolo 1-ter.

FERRABINO, *relatore*. Nell'articolo 1-ter, approvato dalla Camera dei deputati, si dispone che i professori di grado quarto, collocati

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, sono collocati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado terzo, in soprannumero, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio. Si tratta, in sostanza, di una modifica a un articolo del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, già da noi approvato, in cui si stabiliva che su 80 posti di grado terzo 20 erano riservati ai professori collocati fuori ruolo. Con questa modifica i professori messi fuori ruolo e collocati al grado terzo sarebbero più di venti, ma verrebbero collocati al grado terzo in soprannumero, il che importerebbe un maggior onere per il bilancio dello Stato. La Commissione finanze e tesoro sembra che abbia detto che non vi sia copertura per questa spesa. A mio avviso, però, occorre che la nostra Commissione si faccia una idea precisa dell'onere che deriverebbe allo Stato qualora questo articolo 1-ter fosse da noi approvato. Ho fatto un'analisi approfondita del problema e così ho potuto accertare che con decorrenza dal 1° novembre 1947 sono stati collocati fuori ruolo 125 professori, più tre di Università libera, in tutto 128 professori. Di questi, 20 possono per la legge precedente passare al grado terzo; ne rimangono, così, 108: ora, poichè la differenza di stipendio fra il grado quarto e il grado terzo è di 30.000 lire all'anno, moltiplicando questa cifra per 108, cioè per il numero dei professori che dovrebbero essere collocati al grado terzo in soprannumero, si avrebbe un maggior onere per lo Stato di poco più di 3 milioni all'anno. Considerata, quindi, la lieve entità di quest'onere mi sembra che l'articolo 1-ter potrebbe senz'altro essere approvato.

GIARDINA. Personalmente sono favorevole alla proposta del senatore Ferrabino, che, cioè, la Commissione approvi l'articolo 1-ter, nonostante che per la spesa che esso dispone sembri che non vi sia un'immediata copertura, considerando soprattutto il fatto che la maggior parte dei professori in questione tiene molto di più al grado che allo stipendio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono favorevole anch'io all'approvazione dell'articolo 1-ter. Propongo che per la relativa copertura si faccia ciò che è stato già fatto per i magistrati, per i quali si presentava la stessa difficoltà.

BOSCO. Faccio presente che in seno alla competente Commissione della Camera dei deputati l'articolo 1-ter è stato approvato per suggerimento dello stesso rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

FERRABINO, *relatore*. Io ed altri colleghi abbiamo avuto dei colloqui con il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, il quale ci ha confermato che è reperibile la copertura per la spesa prevista dall'articolo 1-ter. L'approvazione, quindi, di questo articolo non arrecherebbe alcun perturbamento.

PRESIDENTE. La Commissione evidentemente, se lo reputa opportuno, ha facoltà di approvare l'articolo 1-ter. Potrebbe darsi, però, il caso che, mancando la copertura per la spesa di cui all'articolo anzidetto, il Presidente della Repubblica rinviasse il disegno di legge in esame con un messaggio motivato alle Camere. Mi sembra, pertanto, più opportuno sospendere nuovamente la discussione su tale articolo.

Poichè non si fanno osservazioni su questa proposta di sospensiva, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

All'articolo 2, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, in cui si dispone che « il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimenti del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche », il senatore Riccio propone di aggiungere il seguente comma:

« Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, è abrogato ».

CARBONI. A me sembra innanzitutto che, infatti naturalmente la sovranità deliberativa della nostra Commissione, noi stiamo introducendo modifiche su tutto l'ordinamento giuridico universitario. Ora, non è opportuno, a mio avviso, apportare in questa sede modifiche al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

In secondo luogo gradirei che mi fosse dato qualche chiarimento sulla portata dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

precisamente sulle seguenti parole: « secondo modalità che saranno determinate con provvedimenti del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche ». Desidererei sapere, infatti, quali sono i poteri del Ministro, tanto più che è stata tolta la possibilità dell'incarico al professore universitario.

BOSCO. Il testo unico del 1933 stabiliva i limiti di età per i professori universitari a 70 anni. Si ritenne, però, opportuno stabilire all'articolo 110 che, qualora il professore a 70 anni avesse gli incarichi di preside o rettore, potesse rimanere nella sua funzione fino allo espletamento del biennio. Essendosi, poi, portati i limiti di età da 70 a 75 anni, ed essendosi stabilito con il decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, che i professori fuori ruolo possono essere rettori o presidi, se non venisse abrogata la norma dell'articolo 110 del testo unico i rettori, ad esempio, potrebbero restare in carica fino a 77 anni.

Ora non si tratta di scardinare il sistema del testo unico, ma di fare una modifica che è conseguente al prolungamento dei limiti di età. Pertanto la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente, se, cioè, a 77 anni possano essere esercitate regolarmente le funzioni di rettore.

A mio avviso no. È per questo che sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Riccio.

CARBONI. Si tenga presente che la carica di rettore è elettiva. Può succedere, quindi, che una Università voglia eleggere a rettore un professore che, ad esempio, abbia 74 anni perchè, nonostante tale età, questo professore può essere reputato idoneo, per la fama che gode, per la sua capacità ed esperienza, a svolgere le funzioni inerenti alla carica suddetta. Ora con l'eventuale approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Riccio noi verremmo a vincolare la libertà di azione di questa Università.

FERRABINO, *relatore*. Propongo di aggiungere all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, il comma seguente:

« Se il professore collocato fuori ruolo è cultore di scienze sperimentali, il Consiglio della facoltà, alla quale egli appartiene, è tenuto a fornirgli i mezzi necessari per il libero insegnamento e per i singoli studi sperimentali di cui il professore stesso intenda occuparsi ».

Com'è noto in Italia il professore fuori ruolo, invitato ad esplicitare una determinata attività scientifica, quasi sempre non ha la possibilità di esplicitarla. In altri Paesi esiste la figura del professore di ricerca: lo stesso sarebbe bene che avvenisse in Italia. A mio avviso, quindi, occorre integrare la figura del professore fuori ruolo per meglio garantire la sua attività, soprattutto se si tratti di attività scientifica. Difatti le facoltà determinano, di accordo con i professori fuori ruolo, l'attività a cui essi devono dedicarsi. Sorgono, così, casi delicati ogni qual volta il professore, messo fuori ruolo, è di ricerca sperimentale, perchè, mentre l'attività del giurista, del filosofo, del matematico può esplicitarsi anche con l'aiuto di biblioteche private, quella del professore di materie scientifiche è intimamente connessa all'istituto di ricerca. L'emendamento da me proposto tende a fornire a questi professori i mezzi necessari perchè essi possano continuare a svolgere le loro ricerche sperimentali.

Ho fatto un'indagine e ho potuto, così, accertare che il problema si era già profilato nel 1917, quando, cioè, il Parlamento ebbe a discutere una legge del Ministro Ruffini, con la quale si veniva a garantire l'attività di ricerca scientifica dei professori collocati fuori ruolo. Avverto anzi che il comma che io propongo di aggiungere all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, riproduce, salvo qualche ritocco, un articolo della legge Ruffini.

PRESIDENTE. Mi sembra che la casistica contenuta nell'emendamento proposto dal relatore possa essere pericolosa. Mi domando, inoltre, se quanto si propone di conseguire il senatore Ferrabino con il suo emendamento non sia già, in un certo senso, implicito nello stesso articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, in cui precisamente è detto che il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimenti del Ministro, su proposta delle competenti autorità accademiche.

FERRABINO, *relatore*. L'osservazione fatta dal Presidente è giusta, tuttavia l'esperienza di questi primi tre anni dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, ha dimostrato che sarebbe opportuno garantire

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

meglio l'attività dei professori collocati fuori ruolo.

BOSCO. L'emendamento proposto dal senatore Ferrabino solleva la grave discussione generale sulla situazione dei professori collocati fuori ruolo. Come sapete, vi è stata una grave divergenza tra i giovani ed i vecchi professori: i giovani hanno visto con occhio poco favorevole l'istituto del collocamento fuori ruolo dei professori universitari per l'invadenza che va assumendo l'istituto stesso. Si dice che i professori collocati fuori ruolo non turbino la carriera dei professori giovani in quanto appunto i professori che hanno raggiunto i limiti di età sono collocati fuori ruolo; ma già con l'interpretazione della legge del 1947 alcuni professori fuori ruolo hanno avuto l'incarico dell'insegnamento della stessa materia dei professori di ruolo.

Ecco, perchè, a mio avviso, l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, ha voluto in sostanza stabilire che l'attività svolta dal professore collocato fuori ruolo non dev'essere una attività di libere lezioni, ma un'attività stabilita dalle competenti autorità, non già, quindi, dal Ministro della pubblica istruzione, ma dalle autorità accademiche che devono essere lasciate libere di determinare questa attività. Per meglio affermare questo concetto e per evitare ogni equivoco propongo, pertanto, che l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, sia così modificato: « Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche ». Si tratta, in sostanza, di sopprimere in tale articolo le parole « con provvedimenti del Ministro, su proposta » e di sostituire alla parola « delle » la parola « dalle ».

Non sono, quindi, favorevole all'emendamento proposto dal senatore Ferrabino, non solo perchè si verrebbe a creare una sperequazione tra le diverse materie d'insegnamento, ma anche perchè, data la condizione in cui si trovano gli istituti universitari, voler sdoppiare questi istituti significherebbe ridurli a nulla.

PARRI. Il mio dubbio principale è quello sollevato dal senatore Bosco. Sono d'accordo, però, sulla necessità di risolvere il problema dei professori di ricerca. In ogni modo non mi

nascondo gli inconvenienti che potrebbero sorgere dalla proposta fatta dal senatore Ferrabino. Inoltre credo che le Università non avranno i mezzi necessari per affidare ai professori collocati fuori ruolo un'attività di studi sperimentali. In ultima analisi dovrebbe, quindi, intervenire lo Stato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Riferendomi a quanto ha detto il senatore Bosco a proposito dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, vorrei fare osservare che, secondo me, si comprenderebbe la determinazione, da parte del Governo, delle modalità di cui si parla in detto articolo, se tali modalità, le quali dovrebbero disciplinare l'attività scientifico-didattica dei professori collocati fuori ruolo, fossero concepite come una facoltà regolamentatrice, e ciò nell'ipotesi che la legge in esame desse luogo ad un regolamento per disciplinare lo svolgimento di questa attività. Ma così non è: non è opportuno, allora, che il Ministro determini l'attività scientifico-didattica con un atto amministrativo. In tal caso verrebbero, poi, a sorgere, altri problemi, come, ad esempio, quello se tale atto amministrativo possa essere o no impugnato in sede di giudizio amministrativo.

Non credo, perciò, che possa essere mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 2, da un lato per un riguardo all'autonomia universitaria e dall'altro perchè non vedo quale possa essere la funzione del Ministro in questo specifico campo.

Per questi motivi ritengo che possa essere accettato l'emendamento proposto dal senatore Bosco all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251.

Per quanto, poi, concerne l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferrabino all'articolo anzidetto è gioco forza riconoscere che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto 26 ottobre 1947, n. 1251, ripropongono, anzichè risolverlo, come si sperava, il problema di conciliare l'attività del professore titolare con quella del professore collocato fuori ruolo. Noi tutti, infatti, siamo concordi nel ritenere che lo stabilire per 5 anni questo istituto del professore fuori ruolo non rappresenta certo la soluzione migliore del problema anzidetto. Indubbiamente è necessario raggiungere questa conciliazione fra

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

l'attività del professore titolare e quella del professore fuori ruolo nell'interesse della scuola e nell'interesse stesso delle ricerche scientifiche. Comunque, da tale punto di vista, mi pare che — pur potendo ciò presentare inevitabili inconvenienti — non si possa privare i professori di discipline sperimentali, collocati fuori ruolo, della possibilità di svolgere una qualsiasi attività nel campo scientifico. E dico professori di discipline sperimentali, perchè appunto essi si trovano in una situazione particolare rispetto agli altri professori. Infatti, i docenti di discipline morali, storiche o filosofiche, qualora siano collocati fuori ruolo, hanno sempre a disposizione le biblioteche per continuare i loro studi; mentre il professore di materie sperimentali, se viene allontanato dal gabinetto scientifico, non ha modo di proseguire i suoi esperimenti; non può, quindi, esplicare alcuna attività scientifica e didattica, quella tale attività che noi, d'altro canto, con l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, lo impegnamo a svolgere.

Per tali considerazioni dichiaro di essere favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, pur non nascondendomi gli inconvenienti che in questo settore l'approvazione di tale emendamento potrà far sorgere.

GIUA. Ritengo che molte delle obiezioni che qui sono state mosse contro l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, verrebbero a cadere dopo un attento esame del regolamento interno delle Facoltà. Per esempio, la preoccupazione che l'interferenza del Ministro nell'attività scientifica e didattica dei professori fuori ruolo costituisca una lesione all'autonomia universitaria, sarebbe resa vana se si pensasse che le Facoltà non potranno mai conferire incarichi in materie fondamentali a professori fuori ruolo. Nè, d'altra parte, i professori fuori ruolo hanno la possibilità di chiudere la strada ai giovani, perchè questi ultimi concorrono per le cattedre di ruolo e non per quelle di insegnamento facoltativo.

BOSCO. Nella mia Facoltà tre cattedre di disciplina fondamentali sono state riservate a professori fuori ruolo.

GIUA. In tal caso certamente sarà occorsa l'approvazione da parte del Consiglio superiore, che trasforma il carattere complemen-

tare di quelle cattedre in quello di cattedre di ruolo. Ma in genere sono le Facoltà che assegnano le cattedre facoltative con provvedimenti interni, e qui il Ministro lascia alle Facoltà ampia libertà, non sottoponendo la designazione degli incarichi al Consiglio superiore. In tal caso, quindi, sono le Facoltà stesse le dirette responsabili dell'insegnamento.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferrabino, io concordo con ciò che ha accennato il collega Rizzo: è un dato di fatto che le necessità degli insegnanti di scienze morali sono diverse da quelle dei docenti di materie sperimentali. A proposito, poi, dei mezzi da fornirsi alle ricerche scientifiche, perdono valore le obiezioni avanzate in merito, se si considera che ogni consiglio di amministrazione di Università ha sempre a sua disposizione un fondo. Il consiglio stesso, se si tratti di una Università ben provveduta, potrà stabilire che una certa parte di tale fondo sia devoluta a favore del professore fuori ruolo che ne abbia bisogno per determinate ricerche sperimentali.

Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che in Italia per il professore che abbia un serio programma di ricerche scientifiche vi è un'altra fonte di mezzi, vale a dire il Consiglio nazionale delle ricerche. Difatti il professore, messo fuori ruolo, che abbia bisogno di un certo fondo per determinate ricerche o che, addirittura, sia costretto, per assoluta mancanza di mezzi, ad abbandonare le proprie ricerche iniziate magari da tempo e che, pertanto, possono essere costate notevoli somme al Paese, ha sempre possibilità di ricorrere all'Ente anzidetto.

In ogni modo tutto ciò che è stato speso ed è stato conseguito nel campo delle ricerche scientifiche sarà reso vano se noi non approveremo l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferrabino, emendamento che è tanto più accettabile, in quanto sta di fatto che i fondi possono essere trovati dalla stessa Facoltà, la quale, nel determinare l'assegnazione dei fondi, è naturalmente in grado di dare un giudizio sulla bontà e sulla serietà delle ricerche. Ciò costituisce un valido controllo sull'attività del professore messo fuori ruolo, ribadito, poi, da un ulteriore controllo del Consiglio nazionale delle ricerche.

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

Bisogna, infine, considerare che l'emendamento aggiuntivo del senatore Ferrabino viene a sanare un fatto morale. La posizione del vecchio professore fuori ruolo che tratta con il direttore dell'Istituto è, infatti, il più delle volte una posizione, dal punto di vista morale, insostenibile.

Accade frequentemente che il direttore è un giovane, talvolta, persino, un ex discepolo del professore fuori ruolo, ed il discutere con questo direttore non è agevole per il vecchio professore. Il più delle volte questo ultimo, per non entrare in conflitto con il nuovo direttore, si estranea completamente dalle ricerche. Ma ecco che, qui, noi facciamo subentrare il giudizio del Consiglio di facoltà, che può correggere, attraverso la sua deliberazione, il capriccio, direi, del nuovo direttore.

Queste sono le ragioni che sottopongo all'attenzione dei colleghi per invitarli ad approvare l'emendamento proposto dal relatore, che viene a sanare una situazione che, se ha dato luogo a certi inconvenienti nel passato, ne farà sorgere di assai più gravi, qualora rimanesse invariata, nell'avvenire. L'interrompere, infatti, delle ricerche già avviate da molti anni rappresenterebbe un danno forse irreparabile, non solo per determinate Università, ma anche e soprattutto per la Nazione.

GIARDINA. Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, se interpretato in modo sereno ed obiettivo, è comprensivo dell'emendamento proposto dal senatore Ferrabino. Infatti, in tale articolo si fissa l'obbligo, per il professore collocato fuori ruolo, di svolgere attività scientifica e didattica, dal quale obbligo scaturisce un diritto, quello, cioè, che l'Università ed il Ministero garantiscano al professore stesso la possibilità di adempiere al proprio compito. La garanzia, quindi, per il professore fuori ruolo di poter svolgere attività scientifica e didattica è implicita nel disposto dell'articolo anzidetto. V'è, poi, da tener presente che la Facoltà, nel proporre al Ministro eventuali incarichi scientifici da affidarsi a professori fuori ruolo, tiene certamente conto dei desiderata dei professori stessi. Ora, attribuire in modo così esplicito al Consiglio della facoltà l'obbligo di fornire al professore fuori ruolo i

mezzi necessari perchè questi possa svolgere attività scientifica e didattica, secondo quanto prevede l'emendamento proposto dal senatore Ferrabino, significa allargare maggiormente i diritti del professore fuori ruolo, con il pericolo di far sorgere in modo più aperto i dissidi e gli urti fra il professore stesso e il direttore dell'Istituto; quest'ultimo, infatti, potrebbe essere obbligato dal Consiglio di facoltà a compiere atti contrari al suo punto di vista e al suo stesso prestigio. Non veniamo, quindi, a turbare la vita delle nostre Università.

Si tenga, infine, anche presente che la norma proposta dal senatore Ferrabino in alcuni Atenei potrà avere un'effettiva realizzazione mentre in altri ciò non avverrà, rimanendo soltanto un diritto virtuale.

RIZZO DOMENICO. Mi sembra che la discussione che si sta qui svolgendo sia, non dico inutile, ma per lo meno superflua. A mio avviso l'emendamento proposto dal senatore Ferrabino è una conseguenza diretta, non già della disposizione contenuta nell'articolo 2, ma dello stesso carattere della figura del professore collocato fuori ruolo. Se nei professori fuori ruolo non vogliamo vedere dei veri e propri pensionati, ma degli individui capaci di svolgere ancora utili mansioni, è chiaro che dobbiamo assicurare ad essi la possibilità di esplicare un'attività scientifica e didattica. Naturalmente ciò dovrà avvenire mediante determinate garanzie, alle quali non si può facilmente rinunciare.

Appunto per il nostro desiderio di migliorare le condizioni della scuola e per il conseguente desiderio di assicurare ai professori fuori ruolo la possibilità di svolgere un'attività scientifica e didattica, occorrerà che nei prossimi stanziamenti si tenga conto di queste maggiori esigenze. Non possiamo, prendendo a pretesto l'attuale miseria del bilancio, rinunciare ad un principio di cui riconosciamo tutti la necessità. Vorrà dire che il Ministero della pubblica istruzione si farà forte delle nostre dichiarazioni per chiedere e pretendere più adeguati stanziamenti. Se noi dovessimo sentirci vincolati da pregiudiziali di carattere finanziario, dovremmo definitivamente abbandonare una questione che — e tutti ne siamo persuasi — si risolverebbe invece in un van

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

taggio per il Paese. Dichiaro perciò di essere nettamente favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Io ho ascoltato con la più grande attenzione ciò che è stato detto pro e contro l'emendamento aggiuntivo da me proposto all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, rendendomi conto specialmente degli argomenti con cui lo si è avversato. So benissimo che questa è una materia spinosa, anche perchè esistono casi di una eccezionalità tale che nessun legislatore può prevedere e regolare. Si verificano, infatti, situazioni assai difficili, che si possono risolvere soltanto attraverso il senso di umanità di coloro che sono chiamati in causa.

In ogni modo, tenuto conto che si tratta di una materia spinosa, tenuto conto delle ragioni contrarie e di quelle favorevoli, tenuto conto anche dell'esperienza passata, quella, cioè, della legge Ruffini, faccio la proposta di fondere in un solo comma l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, e il comma aggiuntivo già da me presentato, adottando, cioè, la seguente nuova formulazione che forse potrà soddisfare tutte le esigenze: « Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me sembra comprensibile la ragione per la quale il Ministro deve intervenire nella determinazione delle modalità relative allo svolgimento dell'attività scientifica e didattica dei professori collocati fuori ruolo: il Ministro, infatti, ha una funzione coordinatrice. Sarebbe meglio quindi, a mio avviso, mantenere invariato il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, benchè debba convenire che esso, da un punto di vista formale, non sia troppo felice, osservazione che del resto si può fare anche per il testo del primo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferrabino. In ogni modo è la sostanza dell'articolo anzidetto che io vorrei salva, cioè il criterio dell'intervento del Ministro con una funzione regola-

trice e di coordinamento, tenute naturalmente presenti le proposte delle Facoltà, senza intaccare, quindi, il principio dell'autonomia universitaria.

Debbo anche aggiungere, per quanto concerne il primo emendamento proposto dal senatore Ferrabino, che ne sono evidenti le ragioni umane e scientifiche, ma che ne sono altrettanto evidenti i pericoli, a cui ha già fatto allusione il Presidente. Per ciò, forse, è più opportuna la formulazione del secondo emendamento proposto dallo stesso senatore Ferrabino. In ogni modo reputo necessario che sia mantenuto il criterio dell'intervento del Ministro nella determinazione delle modalità relative allo svolgimento dell'attività scientifica e didattica dei professori collocati fuori ruolo, vale a dire insisto sul contenuto dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251.

PRESIDENTE. Innanzitutto vorrei far rilevare che la situazione accennata dal relatore, relativa a casi particolari, è una situazione, in un certo senso, già pregiudicata. Noi non possiamo; infatti, dimenticare che il testo originario del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, all'articolo 1, si rendeva conto di questi casi eccezionali e, per venirvi incontro, stabiliva che il Ministro, dietro proposta della Facoltà e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso con maggioranza qualificata di due terzi, doveva consentire che il professore collocato fuori ruolo non fosse sostituito nell'insegnamento e nell'eventuale direzione del relativo Istituto. Ma la Camera dei deputati ha soppresso questa norma e il Senato non si è sentito in dovere di ripristinarla. Si è voluto, cioè, adottare un criterio di carattere generale, per il quale, indipendentemente dal fatto che sussistano o pur no casi eccezionali, tutti i professori, quando abbiano compiuto il 70° anno di età, devono essere collocati fuori ruolo. Questo è il criterio che si è voluto stabilire con la modifica apportata al testo dell'articolo 1 dalla Camera dei deputati e già approvata dal Senato.

In secondo luogo, quanto all'emendamento proposto dal senatore Bosco, mirante ad abolire l'intervento del Ministro nella determinazione delle modalità relative allo svolgimento dell'attività scientifica e didattica del professore collocato fuori ruolo, è evidente che esso fini-

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

2ª. RIUNIONE (10 dicembre 1949)

sce con l'attribuire una facoltà deliberativa alle autorità accademiche nella determinazione di quelle modalità allo scopo suddetto.

Ed allora mi permetto di far rilevare, indipendentemente dalle esigenze di una funzione regolatrice e di coordinamento, accennate dal rappresentante del Governo, una considerazione di ordine pratico. Quando le autorità accademiche, considerata l'utilità di fornire i mezzi a un professore, collocato fuori ruolo, perchè questi possa continuare a svolgere la propria attività scientifica e didattica, decideranno di fornirgli tali mezzi, esse avranno adottato soltanto una deliberazione non traducibile in concreto.

Sappiamo, infatti, troppo bene quali siano i bilanci delle Università. Quale Università, nel suo bilancio striminzito e già catalogato a seconda delle diverse voci, potrà trovare i mezzi necessari perchè questi professori collocati fuori ruolo possano continuare a svolgere un'attività sperimentale e didattica? In pratica, allora, avverrà che le autorità accademiche, dopo aver esaminato un dato caso ed aver stabilito che esso è meritevole di particolare considerazione, saranno costrette a chiedere al Ministero nuovi fondi.

Se questa mia argomentazione è esatta, essa sta a provare l'utilità dell'intervento del Ministro nella determinazione delle modalità relative allo svolgimento dell'attività scientifica e didattica dei professori collocati fuori ruolo, indipendentemente da ogni considerazione di prestigio nei confronti delle autorità accademiche.

Riguardo, poi, all'emendamento proposto dal senatore Ferrabino, mi permetto di osservare che esso nel primitivo testo aveva un significato ed uno scopo, mentre nella nuova formulazione mi sembra addirittura controproducente. Infatti, se noi chiosiamo estensivamente, secondo quanto stabiliva il primitivo testo dell'emendamento proposto dal senatore Ferrabino, l'obbligo, già implicito nell'articolo 2, per le Università di affidare al professore collocato fuori ruolo un'attività scientifica e didattica e che rappresenta un corrispettivo al compito imposto all'insegnante, cioè stabiliamo il criterio che il Consiglio di facoltà è tenuto in ogni caso a fornire i mezzi necessari al professore collocato fuori ruolo, perchè que-

sti possa continuare a insegnare o a fare le sue ricerche, noi veniamo a far opera utile nei confronti del professore stesso; ma, se noi chiosiamo quest'obbligo restringendolo, come dispone il secondo emendamento proposto dal relatore, stabilendo, cioè, che i mezzi dovranno essere forniti all'insegnante collocato fuori ruolo «avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti ecc.», noi veniamo senza dubbio a peggiorare la situazione, anzichè migliorarla.

CERICA. Noi dobbiamo aver riguardo a due esigenze, quella del servizio normale dei professori di ruolo e quella peculiare dei professori collocati fuori ruolo: bisogna che l'attività di questi non interferisca sull'attività di quelli. A me sembra che l'ultima formulazione dell'emendamento proposto dal senatore Ferrabino risponda alla necessità, soprattutto, di salvaguardare il normale funzionamento delle Università, pur lasciando ai professori collocati fuori ruolo la possibilità di continuare ad esplicare la propria eccezionale attività.

PARRI. Vorrei sapere dal relatore quali sono precisamente le «competenti autorità accademiche», di cui parla l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251.

FERRABINO, *relatore*. Le autorità accademiche sono: innanzitutto il consiglio di facoltà, poi il Senato accademico, in cui sono rappresentate tutte le Facoltà e nel cui seno avviene la coordinazione, quindi il Consiglio di amministrazione, che dispone dei mezzi finanziari, ed infine il Rettore che raccoglie le fila e conclude.

Il Ministro finora non ha fatto altro che ratificare le proposte delle autorità accademiche, e non vedo ora quale coordinamento possa egli compiere su piano nazionale, dal momento che su tale piano in Italia non si esegue alcuna ricerca. Mi sembra che il Ministro non abbia ragione di intervenire nelle questioni interne delle Università, le quali soltanto sono in grado di valutare le disponibilità degli Istituti, i mezzi e gli ambienti messi a loro disposizione.

Si è detto che in qualche caso le dotazioni di cui godono le Università non saranno sufficienti; ma se le dotazioni in alcuni casi saranno insufficienti lo saranno per tutte le attività, non soltanto per quelle che dovranno essere esplicate dai professori fuori ruolo. In ogni

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

nodo si potrà provvedere al riguardo con la richiesta di mezzi straordinari.

Come già è stato rilevato, occorre tener sempre presenti le due faccie del problema, occorre, cioè, difendere il professore anziano e tutelare quello giovane. E su questo terreno che spesso nascono i conflitti, che sono naturali tra una generazione e l'altra. Qualche volta si tratta di un capriccio personale, qualche volta invece della esigenza spontanea delle cose. Ma io sono d'avviso che con l'ultima formulazione dell'emendamento da me proposto siano tutelate tutte le esigenze, almeno nei limiti in cui esse sono tutelabili.

GIARDINA. Forse, dopo la futura riforma universitaria, l'intervento del Ministro non sarà più necessario. Comunque a me pare giusto che il Ministro sia informato dell'attività esplicata dai professori universitari, perchè essi sono funzionari dello Stato.

Ma a parte questa questione, ritengo che l'ultima formulazione dell'emendamento proposto dal senatore Ferrabino venga a limitare quanto in sostanza dispone l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di far mio il primo emendamento proposto dal senatore Ferrabino ed insisto perchè sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Bosco, di modificare l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, secondo il seguente testo:

Art. 2.

Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche.

Si tratta, in sostanza, di sopprimere in tale articolo le parole « con provvedimenti del Ministro, su proposta » e di sostituire alla parola « delle » la parola « dalle ».

Chi approva l'articolo anzidetto nel testo di cui ho dato lettura è pregato di alzarsi.

(È approvato).

C'è ora da mettere in votazione il primo emendamento proposto dal senatore Ferrabino e fatto proprio dal senatore Rizzo Domenico, consistente nell'aggiunta all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, già sopra approvato con modificazioni, del seguente comma: « Se il professore collocato fuori ruolo è cultore di scienze sperimentali, il Consiglio della facoltà, alla quale egli appartiene, è tenuto a fornirgli i mezzi necessari per il libero insegnamento e per i singoli studi sperimentali di cui il professore stesso intenda occuparsi ».

RIZZO DOMENICO. Vorrei brevissimamente esporre le ragioni per le quali ho fatto mio questo emendamento.

Ritengo, infatti, che il primo emendamento proposto dal senatore Ferrabino abbia un contenuto delucidativo degli obblighi fissati nell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, testè approvato con modificazioni, mentre il secondo emendamento, proposto dallo stesso senatore Ferrabino, svuota completamente il significato dell'articolo 2 anzidetto. E lo svuota per due ragioni. Innanzitutto perchè subordina il diritto del professore, collocato fuori ruolo, ad esercitare le ricerche ad una facoltà deliberativa delle autorità accademiche. In secondo luogo, perchè, se noi diciamo che le autorità accademiche intanto possono autorizzare l'espletamento delle ricerche dei professori collocati fuori ruolo, in quanto queste ricerche siano compatibili con le risorse finanziarie degli Istituti, noi veniamo ad escludere che le autorità stesse possano richiedere mezzi straordinari al Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del senatore Ferrabino, fatto proprio dal senatore Rizzo Domenico, e di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal senatore Ferrabino, e consistente nell'aggiunta all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, testè approvato con modificazioni, delle seguenti parole: « avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD.LL.

2ª RIUNIONE (10 dicembre 1949)

GIARDINA. Per le ragioni già da altri esposte e non sembrandomi questa, che dovrebbe essere la seconda parte dell'articolo 2, conseguenziale con la prima parte dell'articolo stesso, già approvata, dichiaro di votare contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento, proposto dal senatore Ferrabino, e consistente nell'aggiunta all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, già approvato con modificazioni, delle parole delle quali già è stata data lettura.

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Vi è ora la proposta, fatta dal senatore Riccio, di aggiungere all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, come sopra modificato, il seguente comma: « Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato ».

Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Metto ai voti l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251 nel seguente te-

sto risultante dagli emendamenti ora approvati:

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali.

Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Mi sembra che il comma aggiuntivo proposto all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, dal senatore Riccio, e testè approvato, troverebbe una sede più adatta, come ultimo comma, nell'articolo 1, già approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, del decreto legislativo anzidetto. In sede di coordinamento, pertanto, sarà considerata l'opportunità di tale spostamento.

La riunione termina alle ore 12,30.